

TAR Roma, Sezione I 01/07/1996 n. 1095

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Nel caso in cui l'Amministrazione si determina per la scelta del contraente mediante licitazione privata e col metodo dell'offerta economicamente più conveniente, non può essa procedere come se si trattasse di un appalto concorso, e ciò perché tale modo di scelta prevede modalità di partecipazione dei concorrenti e caratteristiche di presentazione dell'offerta tutt'affatto diverse, oltre alla necessità della nomina di una Commissione giudicatrice i cui membri siano specificamente qualificati a svolgere le relative valutazioni, di natura tecnica o scientifica.